

# ***LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI – Normativa di riferimento***

**Settembre 2016**

---

# **1      *Normativa europea***

In tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati la direttiva europea di riferimento è l'ottava Direttiva (ora Dir. 2006/43/CE.) recepita nell'ordinamento italiano tramite il D.Lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010. Il decreto ha profondamente innovato il quadro normativo previgente.

Recentemente, tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato la riforma della revisione legale del bilancio di esercizio e del consolidato: si tratta della Direttiva 2014/56/UE (che modifica la Dir. 2006/43/CE) e del Reg. 537/2014 sui requisiti relativi alla «revisione legale di enti di interesse pubblico».

L'applicazione della nuova Direttiva europea è subordinata al recepimento nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri: è prevista una *dead-line* per il recepimento il 17 giugno 2016.

---

## **2      *Normativa in Italia***

La disciplina giuridica di riferimento per la revisione legale è contenuta nel D.Lgs. 39/2010 che ha recepito la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo.

**La Commissione europea ha approvato una nuova direttiva in tema di revisione legale, la Dir. 2014/56/UE, appena recepita dal nostro ordinamento (il termine per il recepimento era fissato al 17 giugno 2016).**

Dal 2010 il decreto ha unificato tutte le disposizioni in materia di revisione legale in un unico testo normativo, consentendo di disciplinare e coordinare i temi di *governance* societaria e attività di revisione.

---

## **2      *Normativa in Italia - seguito***

**Il sistema di controllo pubblico delineato dal decreto individua nella Consob e nel MEF le autorità competenti per la vigilanza sui revisori.**

**La piena operatività delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2010 è subordinata alla emanazione, da parte del MEF, del Ministero di Giustizia e della Consob di appositi regolamenti ad oggi tuttavia non del tutto ancora emessi.**

## **2**      ***Normativa in Italia - seguito***

La struttura del D.Lgs. 39/2010 è la seguente:

<b>CAPO 1</b>	Definizioni
<b>CAPO 2</b>	Abilitazione e formazione continua
<b>CAPO 3</b>	Registro
<b>CAPO 4</b>	Svolgimento della Revisione Legale
<b>CAPO 5</b>	Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico
<b>CAPO 6</b>	Controllo della qualità
<b>CAPO 7</b>	Vigilanza
<b>CAPO 8</b>	Sanzioni amministrative e penali
<b>CAPO 9</b>	Aspetti internazionali
<b>CAPO 10</b>	Modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente

## **2.1 *Analisi del D.Lgs. 39/2010***

Il D.Lgs. 39/2010 ha recepito la precedente Direttiva europea 2006/43/CE e ha uniformato, in Italia, la normativa di riferimento per la revisione legale.

Il D.Lgs. 39/2010 è stato il primo passo per la riorganizzazione del panorama normativo italiano in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati di tutte le società:

- ❑ *Per le società per azioni e in accomandita per azioni* la revisione legale deve essere effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale. Lo statuto delle società che non sono tenute al bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale sia eseguita dal collegio sindacale, costituito esclusivamente da revisori legali.

## **2.1 *Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito***

- ❑ ***Per le società a responsabilità limitata*** l'obbligo della revisione legale sussiste se **1)** è previsto dallo statuto, oppure **2)** è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure **3)** la società controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti, oppure **4)** per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei tre limiti previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. per la redazione del bilancio abbreviato. Se la nomina è obbligatoria, la S.r.l. può nominare un solo revisore, che svolge sono compiti di controllo legale dei conti e non il controllo sulla gestione, oppure nominare l'organo di controllo al quale affidare anche la revisione legale, oppure nominare sia l'organo di controllo sia il revisore legale.

## **2.1 Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito**

- ❑ ***Per gli EIP*** la revisione legale prevede norme particolari che derivano dalla necessità di maggiori cautele vista l'importanza degli EIP (che comprendono i soggetti di cui all'art. 16 del decreto). La revisione legale non può mai essere svolta dal collegio sindacale e questo obbligo si estende anche alle loro controllate, controllanti e alle altre società controllate dalla controllante che controlla l'ente di interesse pubblico.

Il decreto disciplina alcune tematiche specifiche:

- 1. Conferimento dell'incarico:** l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale sulla base di una proposta, motivata dal collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza, in caso di adozione del sistema dualistico, o del comitato per il controllo sulla gestione, in caso di adozione del sistema monistico).

---

## **2.1 Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito**

- 2. Corrispettivo:** devono essere indicati in nota integrativa i corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, i corrispettivi per i servizi di consulenza fiscale, i corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
- 3. Svolgimento della revisione:** i principi da rispettare riguardano la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale, l'indipendenza e l'obiettività. Le norme etiche e deontologiche saranno elaborate dagli ordini professionali e approvate dal MEF (tuttora non sono state emesse). Lo svolgimento della revisione legale si basa sui principi di revisione adottati dalla Commissione europea (Isa omologati). Attualmente questa disposizione è sospesa in quanto il processo di omologazione dei principi da parte della Commissione europea non è ancora operativo e pertanto ogni Stato membro ha la facoltà di adottare i precedenti PR.

---

## ***2.1 Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito***

In Italia, fintanto che la procedura di omologazione degli ISA non sarà operativa, si applicano i principi di revisione ISA Italia emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

---

## **2.1 Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito**

4. **Controllo della qualità:** gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni (tre anni per i revisori di Eip).
5. **Responsabilità patrimoniale:** i revisori legali e la società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione.

---

## **2.1 *Analisi del D.Lgs. 39/2010 - seguito***

- 6. Conservazione delle carte di lavoro:** è stato introdotto nei confronti del soggetto incaricato della revisione (compreso, dunque, il collegio sindacale) l'obbligo di conservare i documenti e le carte di lavoro per dieci anni dalla data della relazione di revisione (art. 14, comma 6, D.Lgs. 39/2010).
- 7. Registro unico:** le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro sono stati in parte disciplinati dal MEF tramite la pubblicazione nel 2013 di alcuni decreti attuativi. Tuttavia numerosi regolamenti devono essere ancora emessi dal MEF .